



COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **146**  
in data **28/07/2016**  
P.G. n.

# Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilasedici** addì **28 - ventotto** - del mese **luglio** alle ore **09:30** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

## **AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN TRE GIUDIZI DI APPELLO PROMOSSE AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DA BRE.CO.GEN. SRL**

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
SASSI Matteo	Vice Sindaco	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	NO
FORACCHIA Serena	Assessore	NO
MARAMOTTI Natalia	Assessore	SI
MONTANARI Valeria	Assessore	NO
NOTARI Francesco	Assessore	SI
PRATISSOLI Alex	Assessore	SI
TUTINO Mirko	Assessore	SI

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Vice Segretario Generale: **BEVILACQUA Alberto**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso:

1)

- che con ricorso notificato in data 26/10/2012 (acquisito al n. 20334/12 di P.G.) la ditta Bre.Co.Gen. S.r.l. impugnava avanti il T.A.R. per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, l'ordinanza P.S. 5259/12 che aveva disposto la sospensione dei lavori abusivi in corso su un terreno agricolo sito in via F. Croci, loc. Villa Cella, finalizzati alla realizzazione di un maneggio con relative strutture;
- che con deliberazione n. 20429/224 del 13/11/2012 autorizzava a resistere in giudizio ed affidava al dirigente del Servizio Legale, avv. Santo Gnoni, l'incarico di rappresentare e difendere il Comune;
- che con ordinanza n. 233/12 del 21/11/2012 il T.A.R. respingeva la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;
- che con sentenza n. 25/16 depositata in data 14/1/2016 il T.A.R. in parte respingeva ed in parte dichiarava inammissibile il ricorso, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali;

2)

- che con ricorso notificato in data 12/4/2013 (acquisito al n. 12309/13 di P.G.) la ditta Bre.Co.Gen. S.r.l. impugnava avanti il T.A.R. per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, l'atto dirigenziale n. 4379/13 con il quale si comunicavano i provvedimenti che sarebbero conseguiti alla accertata inottemperanza all'ordinanza n. 5259/12 di cui al precedente ricorso;
- che con deliberazione n. 12544/77 del 6/5/2013 autorizzava a resistere anche in questo secondo giudizio, confermando all'avv. Santo Gnoni l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune;
- che con ordinanza n. 71/13 del 5/6/2013 il T.A.R. respingeva la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;
- che con sentenza n. 23/16 depositata in data 14/1/2016 il T.A.R. dichiarava in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali;

3)

- che con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 12/4/2013 (acquisito al n. 12234/13 di P.G.) la ditta Bre.Co.Gen. S.r.l. impugnava il provvedimento del Servizio Edilizia n. 9611/12 di P.S. con il quale, accertata l'inottemperanza all'ordinanza n. 5259/12 di cui al primo ricorso, si dava impulso all'acquisizione dell'area al patrimonio disponibile del Comune ed alla demolizione delle opere edilizie abusive;

- che con deliberazione n. 12552/92 del 23/5/2013 autorizzava a chiedere la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario e confermava all'avv. Santo Gnoni l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune nel conseguente giudizio avanti il T.A.R. di Parma;
- che con ordinanza n. 95/13 del 31/7/2013 il T.A.R. di Parma – avanti il quale il giudizio veniva trasposto – respingeva la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;
- che con ordinanza n. 100/15 del 14/5/2015 il T.A.R. respingeva anche una seconda istanza cautelare presentata dalla società ricorrente con atto di motivi aggiunti;
- che con sentenza n. 24/16 depositata in data 14/1/2016 il T.A.R. dichiarava inammissibili sia il ricorso che i motivi aggiunti, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali;

4)

- che con ricorsi in appello al Consiglio di Stato notificati in data 14/7/2016 (ALLEGATI 1, 2 e 3) la ditta Bre.Co.Gen. S.r.l. ha impugnato le sentenze del T.A.R. di Parma nn. 25/16, 23/16 e 24/16 sopra richiamate, chiedendone la riforma previa sospensione dell'esecuzione;

Ritenuto di resistere nei giudizi di appello, confermando l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune al dirigente del Servizio Legale, avv. Santo Gnoni;

Ritenuto altresì di autorizzare il Servizio Legale a provvedere, con successivo atto dirigenziale, ad affidare un eventuale incarico di domiciliazione in Roma per il deposito e il ritiro degli atti presso il Consiglio di Stato nonché per le altre attività connesse alla gestione del contenzioso;

Premesso inoltre:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26/4/2016 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016-2018 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 14/6/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;

Considerato che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto mero atto di indirizzo;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Servizio interessato sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con voti unanimi palesemente espressi

### **DELIBERA**

- di autorizzare il Sindaco a resistere nei tre giudizi di appello promossi avanti il Consiglio di Stato dalla ditta Bre.Co.Gen. S.r.l. per la riforma delle sentenze nn. 25/16, 23/16 e 24/16 del T.A.R. di Parma;
- di incaricare della rappresentanza e della difesa del Comune, in ciascuno dei tre giudizi di appello, l'avv. Santo Gnoni, dirigente del Servizio Legale, conferendogli ogni più ampio mandato e facoltà, con potere di conciliare, transigere e nominare eventualmente un domiciliatario in Roma.

Inoltre

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Ritenuto che ricorrono particolari motivi d'urgenza poiché nei ricorsi in appello vi è istanza di sospensione delle sentenze impugnate, per il cui esame verrà fissata udienza in tempi brevi;

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con voti unanimi palesemente espressi

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**VECCHI Luca**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

**BEVILACQUA Alberto**